

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 07 del mese di Agosto dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

TRA

CISALPINA TOUR S.p.A., con sede legale in Rosta, Cso Moncenisio 41, in persona del Direttore Risorse Umane e Procuratore dr. Gabriele Querelante,

E

la FILCAMS Cgil nazionale in persona del sig. Luca de Zolt, la FISASCAT Cisl nazionale in persona della Sig.ra Elena Maria Vanelli, la UILTUCS nazionale in persona del sig. Antonio Vargiu, e altresì presente una delegazione composta dalla rappresentanza sindacale aziendale e dalle OO.SS. territoriali

Premesso che

- a) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- b) a seguito di accordo tra le parti sottoscritto in data 12 aprile 2020, l'azienda ha attivato in data 01/04/2020, per il proprio personale, un periodo di Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 2 D.I. del 24/3/2020, della durata di 9 settimane, a fronte della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza sanitaria in corso;
- c) in data 11 giugno 2020 è stato sottoscritto un accordo per la prosecuzione di ulteriori 5+4 settimane come previsto del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 portando il totale delle settimane di cassa in deroga a 18, dal 1 aprile 2020 al 4 agosto 2020;
- d) l'articolo 22 comma 8 quater del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 e smi, ha riconosciuto per i dipendenti delle sedi situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ulteriori per un periodo non superiore a quattro settimane, in aggiunta alle prime 9 settimane di cassa in deroga.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) Per i dipendenti delle sedi localizzate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le settimane di cassa in deroga previste nell'accordo del 12 aprile 2020, con decorrenza 1 aprile 2020 passano da 9 a 13 settimane (dal 1 aprile al 1 luglio 2020).

In conseguenza a quanto sopra e ad integrazione dell'accordo dell'11 giugno 2020, solo per i dipendenti di queste tre regioni, la data di decorrenza delle successive 5+4 settimane è il 2

Luglio 2020, con termine del periodo di cassa in deroga il 3 settembre 2020;

- 2) al termine delle 18 settimane di cassa in deroga (22 settimane per i dipendenti di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) decorrenti dal 1 aprile 2020, l'azienda procederà con una ulteriore richiesta di proroga della CIGD, nei tempi e modi previsti dal "decreto legislativo di agosto" il cui testo è di prossima ufficializzazione. L'applicazione di questo ulteriore periodo di cassa in deroga avverrà in funzione dell'organizzazione aziendale, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali quali disponibilità di computer portatili e salvaguardia della sicurezza informatica, l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.
- 3) le Parti, inoltre, convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. In tal caso l'azienda informerà preventivamente le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo ai fini di attivare il confronto previsto dalla normativa;
- 4) La società si impegna in ogni caso, a partire dalla mensilità di agosto 2020, ad anticipare il trattamento di integrazione salariale dovuto dall'INPS alle normali scadenze di paga per tutti i lavoratori e le lavoratrici sospesi per effetto dell'applicazione degli ammortizzatori sociali. In caso di impossibilità di pagamento a conguaglio con l'Istituto, tali importi saranno corrisposti a titolo di prestiti non onerosi nelle modalità condivise all'uopo dalle Parti.
- 5) La maturazione degli Istituti 13[^],14[^], ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- 6) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- 7) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- 8) Le parti si impegnano a monitorare costantemente la situazione finanziaria dell'azienda anche in relazione all'evoluzione del settore viaggi a seguito della crisi per covid-19.
- 9) Al solo scopo di garantire la continuità di un ammortizzatore sociale anche dopo il termine delle attuali 18 settimane (22 per le regioni di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) non essendo ancora noto il testo del "decreto legge di agosto" in fase di approvazione, qualora tale decreto legge non dovesse prevedere la prosecuzione della GIGD, l'azienda potrà attivarsi per richiedere un periodo di cassa integrazione straordinaria.
- 10) Le parti si incontreranno periodicamente, anche territorialmente, per monitorare l'andamento aziendale e le modalità di utilizzo della cassa integrazione in deroga.

Milano, li 07/08/2020

CISALPINA TOURS SpA

Filcams CGIL
Eisascat CISL
Uiltucs UIL
Antonio Vargiu